

Data **05 GIU. 2009**Protocollo N° **306386/520012**

Allegati N°

Oggetto Sanità Penitenziaria – DPCM 1 aprile 2008 “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”. Indicazioni in materia di personale.

Ai Signori Direttori Generali
delle Aziende ULSS
Capoluogo di Provincia
Sedi di Istituto Penitenziario

LORO SEDI

L'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” prevede, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano definiti le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria.

In attuazione della predetta norma, è stato emanato il D.P.C.M. del 1 aprile 2008 con il quale, tra l'altro, è stato demandato alle regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.

Con deliberazioni n. 2144 del 29 luglio 2008, n. 296 del 10 febbraio 2009 e n. 940 del 7 aprile 2009 la Regione Veneto, nel recepire il suindicato D.P.C.M., ha individuato le specifiche funzioni e le attività di competenza dell'amministrazione regionale, rimandando a provvedimenti *ad hoc* l'indicazione delle disposizioni relative al personale di ruolo, incaricato e convenzionato, che esercita funzioni sanitarie presso gli Istituti Penitenziari del Veneto, applicative di quelle contenute all'art. 3 del citato D.P.C.M. 1.04.2008.

In particolare, ai commi 1 e 2 del suindicato articolo, è regolato il passaggio del personale dipendente di ruolo che esercita funzioni sanitarie in servizio alla data del 15 marzo 2008 nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della Giustizia. Tali norme disciplinano nel dettaglio l'inquadramento giuridico ed economico del personale in questione e non necessitano pertanto di ulteriori specificazioni.



Per quanto concerne il personale appartenente al profilo di psicologo, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce l'inquadramento in un apposito ruolo ad esaurimento nell'ambito dell'area III della dirigenza sanitaria non medica del SSR, articolato in sezioni distinte in base al possesso o meno dei requisiti necessari e dei titoli professionali, definite in sede di contrattazione collettiva con attribuzione, in fase di applicazione, del trattamento economico iniziale della dirigenza sanitaria non medica.

Pertanto, considerato che la norma sopra richiamata dispone inequivocabilmente l'inquadramento nella dirigenza sanitaria non medica di tutto il personale di cui trattasi, si ritiene che, nelle more della stipula di un contratto collettivo nazionale in materia, codeste aziende debbano procedere fin d'ora al suddetto inquadramento.

Si rileva, inoltre, che l'art. 3, comma 10, del DPCM in oggetto stabilisce che le Aziende, previo accordo con il Ministero della Giustizia e nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, possono avvalersi delle graduatorie dei concorsi espletati anteriormente alla data del 15.3.2008 per il reclutamento in ruolo di figure professionali oggetto del trasferimento al Servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che l'utilizzo delle anzidette graduatorie presuppone, come sottolineato nella nota prot. n. 0015007 - 1 aprile 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali la verifica del possesso dei requisiti richiesti per operare nel Ssn.

Si ricorda che i dati anagrafici, inviatici dal Ministero della Giustizia, dei candidati risultati vincitori ed idonei del concorso per profilo Psicologo area C e del concorso per il profilo professionale di Tecnico-Infermiere Professionale, Area B sono già stati trasmessi, via e-mail, alle direzioni amministrative di codeste Aziende il 29 maggio u.s..

Il comma 4 regola il passaggio al servizio sanitario nazionale del personale sanitario con rapporto di lavoro instaurato ai sensi della Legge n. 740/1970, che disciplinava l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria. In particolare, viene previsto il trasferimento di tale personale con rapporto di lavoro in essere alla data del 15 marzo 2008 in capo alle Aziende U.L.S.S. territorialmente competenti e l'applicazione della stessa Legge n. 740/70 fino a scadenza dello stesso rapporto di lavoro. Il medesimo comma stabilisce altresì per i rapporti a tempo determinato, con scadenza anteriore al 31 marzo 2009, una proroga della durata di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, senza nulla prevedere in ordine alla successiva definizione giuridica delle tipologie di rapporto di lavoro già disciplinate dalla L. 740/1970.

Al riguardo, si rende noto che la Commissione Salute sta predisponendo un'ipotesi di linee di indirizzo che riconduce gran parte dei rapporti di lavoro ex Legge n. 740/70 nell'area degli accordi collettivi nazionali della medicina convenzionata, in fase di rinnovo attraverso la negoziazione fra la SISAC e le OOSS del settore.



In proposito, si evidenzia che l'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritta il 27 maggio 2009, contiene una dichiarazione congiunta della SISAC e delle organizzazioni sindacali che recita: "Con il passaggio delle competenze gestionali ed organizzative dal Ministero della Giustizia al SSN e quindi alle Regioni e alle ASL, l'assistenza penitenziaria di base è stata inserita nell'area della medicina generale erogata nel territorio. Le parti prendono atto che le problematiche concernenti il rapporto di lavoro del personale medico operante nelle strutture penitenziarie saranno affrontate nel corso della trattativa che seguirà alla firma del presente ACN, introducendo un nuovo capo dedicato alla medicina penitenziaria".

Attesa la necessità di garantire l'assistenza ai detenuti ed internati e ai minorenni sottoposti a provvedimento penale, nelle more della definizione omogenea della tematica a livello nazionale e in vista della scadenza della proroga degli incarichi a tempo determinato prevista dal citato articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 1.04.2008, le Aziende in indirizzo, all'atto della cessazione di tali rapporti e di quelli a tempo indeterminato in regime della L. 740/1970, anche considerando la necessità di evitare un'interruzione di pubblico servizio, dovranno conferire incarichi temporanei a soggetti in possesso di competenze specifiche. I relativi compensi dovranno essere fissati almeno nell'ammontare attualmente percepito; considerata, tuttavia, la precisazione contenuta nella predetta dichiarazione congiunta della SISAC e delle organizzazioni sindacali, si ritiene che codeste aziende possano attribuire al personale medico in questione un trattamento economico determinato in analogia a quello attualmente previsto per i medici di continuità assistenziale e di medicina dei servizi territoriali nel caso le prestazioni richieste siano riconducibili a quelle di tali aree professionali.

Si fa riserva di formulare nuove indicazioni in materia successivamente alla definizione della fattispecie a livello nazionale.

Distinti saluti.

Il Segretario Regionale
Sanità e Sociale
Dr. Giancarlo Ruscitti